

**AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. L'OMESSA  
INDICAZIONE DEL TAE QUALE OMISSIONE DELLA  
PRESCRIZIONE EX ART. 117, COMMA 4, TUB.**

**Tribunale di Napoli, dott. F. D'Auria, 31 gennaio 2025.**

ROBERTO MARCELLI

**SOMMARIO:** 1. Introduzione; 2. La capitalizzazione infrannuale e le prescrizioni della Cassazione S.U. n. 15130/2024; 3. L' "anatocismo indiretto" della sentenza del Tribunale di Napoli.

### **1. Introduzione**

Nella vertenza sopra richiamata del Tribunale di Napoli, con riferimento ad un finanziamento con ammortamento attraverso rate costanti infrannuali (trimestrali), la parte ha sollevato, tra l'altro, l'indeterminatezza del tasso e l'illegittima applicazione del regime finanziario composto degli interessi.

Il CTU, nel rilevare la mancata indicazione del Tasso annuo effettivo (TAE), ha sollevato la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 117, comma 4, TUB, ritenendo il finanziamento *'viziato da una non consentita capitalizzazione degli interessi', elemento essenziale 'per la rappresentazione del reale costo del finanziamento'*. Inoltre, salvo diversa convenzione, secondo quanto precisato dalle norme di trasparenza della Banca d'Italia, il tasso periodale (trimestrale,  $m = 4$ ) è espresso dal criterio dell'equivalente finanziario  $[(1 + \text{TAN})^{1/m} - 1]$  del regime composto annuale, in luogo del criterio

proporzionale (TAN/4) proprio alla capitalizzazione infrannuale.

Il giudice ha pertanto ravvisato nella mancata indicazione del regime infrannuale di capitalizzazione e del corrispondente TAE la violazione degli obblighi di trasparenza bancaria di cui all'art. 117, comma 4, TUB, sanzionata dal successivo comma 7.

## **2. La capitalizzazione infrannuale e le prescrizioni della Cassazione S.U. n. 15130/2024.**

Nell'adempimento espresso dal *piano di ammortamento standardizzato tradizionale* - al quale si è esclusivamente riferita la sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 15130/2024 - con l'impiego del regime composto annuale, si riscontra un valore analogo per TAE, TAN e tasso ex art. 1284 c.c. La menzionata sentenza non si sofferma, invece, sulla modalità di determinazione della rata pattuita che, al contrario, esprime una sostanziale divergenza fra il TAE = TAN del regime composto annuale - impiegato nel rapporto di equivalenza finanziaria fra prestazioni dell'intermediario (finanziamento) e controprestazioni del prestatore (rate) - e il valore del tasso ex art. 1284 c.c. corrispondente all'ammontare dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata convenuta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Con l'impiego della capitalizzazione composta tale divergenza, riportando l'attenzione esclusivamente al piano di ammortamento, non compare in quanto il tasso composto - che presiede l'operazione, nel pagamento degli interessi maturati nell'unità periodale, espressi nel moltiplicatore  $[(1 + i)^1]$  - coincide con il tasso semplice  $[(1 + 1 \times i)]$ ; ma, come osserva L. Peccati: '*Nel caso d'intertempo annuo, matematicamente, periodo = 1, la formula si riduce a: interessi = debito x tasso, che fa, indebitamente, pensare a interessi semplici, mentre, concettualmente, sono composti*' (L. Peccati, *Angolo 4*, Consulenti Bancari Online.it, giugno 2020). Il regime di capitalizzazione ordinariamente impiegato è discreto: nell'unità periodale di capitalizzazione gli interessi crescono in ragione semplice, capitalizzandosi alla fine di ciascun periodo. Se la rata, anziché annuale, fosse biennale, per i vincoli di chiusura, nel piano di ammortamento l'imputazione degli stessi sarebbe diversa, espressa da:  $(1 + i)^2 \neq (1 + 2 \times i)$ , rivelando la natura composta del regime finanziario che presiede la definizione dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata pattuita. Impiegando la periodicità infrannuale, se si pattuisce il '*TAN convertibile (capitalizzabile) m volte l'anno*', matematicamente

Diversamente, la menzionata divergenza si presenta, invece, oltre che nell'espressione matematica della pattuizione della rata, anche in quella dei pagamenti espressi nel piano di ammortamento, quando quest'ultimo viene scaglionato in rata infrannuale, per le quali l'intermediario frequentemente adotta – senza alcuna menzione contrattuale – la capitalizzazione infrannuale, in luogo di quella annuale. Nella circostanza, risultando il TAE maggiore del TAN convenuto, la Suprema Corte ravvisa una sostanziale patologia, da sottoporre ad indagine contabile; osserva al riguardo: *'Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale'*.

Sul piano logico e matematico, capitalizzazione e pagamento rispondono a concetti diversi. Nella matematica finanziaria, infatti, si distingue il *compounding period* dal *payment period*: un finanziamento può essere espresso nel regime composto annuale con rate di pagamento mensili o in regime composto mensile con rate di pagamento annuale. I due aspetti rimangono concettualmente distinti e separati.

La patologia ravvisata dalla sentenza delle Sezioni Unite, come accennato, si configura nei piani di ammortamento esclusivamente quando alla periodicità infrannuale delle rate si accompagna l'impiego della capitalizzazione infrannuale (es.: Tav. 1.C1 e C2): questa pratica, frequentemente adottata dagli intermediari, comporta fisiologicamente un TAE (10,47%) maggiore del TAN pattuito (10%).<sup>2</sup>

---

si viene a determinare il  $TAE > TAN$  convenuto, che la sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha ritenuto affetta da patologia.

<sup>2</sup> Nell'impiego del regime composto, nell'equivalenza finanziaria corrispondente alla pattuizione della rata/canone, il TAN impiegato rimane inferiore al tasso ex art. 1284 c.c. corrispondente all'obbligazione accessoria inclusa nella rata/canone, coincidendo con il TAE nella capitalizzazione annuale (Tav. 1.B), rimanendo inferiore al TAE nella capitalizzazione infrannuale (Tav. 1.C). Nell'adempimento, il TAN impiegato coincide con il TAE nella capitalizzazione annuale (Tav. 1.B), mentre si mantiene inferiore al TAE nella

AMMORTAMENTO FRANCESE: Regime semplice, composto annuale e composto mensile.																			Tav. 1					
(importo € 1000,0; TAN 10%; n. 60 rate mensili)																								
1.A REG. SEMPL.: TAN 10%				1.B REG. COMP. ANNUALE: TAN 10%							1.C REG. COMP. MENSILE: TAN 10%													
tasso periodale: 10%/12 = 0,83333%				tasso periodale: $(1+10\%)^{(1/12)} - 1 = 0,797414\%$							tasso periodale: 10%/12 = 0,83333%													
pattuzione (equival. finanz.)				B1 pattuzione (equival. finanz.)			B2 adempimento				C1 pattuzione (equival. finanz.)				C2 adempimento									
interessi su quota cap. scad. (1)				interessi su quota cap. scad. (1)				interessi su debito residuo				interessi su quota cap. scad. (1)				interessi su debito residuo								
Mese	Quota ammort. capitale	Quota ammort. interessi	Rata	Capitale residuo	Quota ammort. capitale	Quota ammort. interessi	Rata	Capitale residuo	Quota ammort. capitale	Quota ammort. interessi	Rata	Debito residuo	Quota ammort. capitale	Quota ammort. interessi	Rata	Capitale residuo	Quota ammort. capitale	Quota ammort. interessi	Rata	Debito residuo				
0				1000,0				1000,0				1000,0				1000,0				1000,0				
1	20,5	0,2	20,6	979,5	20,9	0,2	21,0	979,1	13,1	8,0	21,0	986,9	21,1	0,2	21,2	978,9	12,9	8,3	21,2	987,1				
2	20,3	0,3	20,6	959,3	20,7	0,3	21,0	958,4	13,2	7,9	21,0	973,8	20,9	0,3	21,2	958,0	13,0	8,2	21,2	974,1				
3	20,1	0,5	20,6	939,1	20,5	0,5	21,0	937,9	13,3	7,8	21,0	960,5	20,7	0,5	21,2	937,3	13,1	8,1	21,2	960,9				
4	20,0	0,7	20,6	919,2	20,4	0,7	21,0	917,5	13,4	7,7	21,0	947,1	20,6	0,7	21,2	916,8	13,2	8,0	21,2	947,7				
5	19,8	0,8	20,6	899,4	20,2	0,8	21,0	897,3	13,5	7,6	21,0	933,6	20,4	0,9	21,2	896,4	13,3	7,9	21,2	934,3				
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...				
56	14,1	6,6	20,6	55,5	13,5	7,6	21,0	52,9	20,2	0,8	21,0	82,5	13,3	7,9	21,2	52,3	20,4	0,9	21,2	83,2				
57	14,0	6,6	20,6	41,5	13,4	7,7	21,0	39,5	20,4	0,7	21,0	62,1	13,2	8,0	21,2	39,1	20,6	0,7	21,2	62,7				
58	13,9	6,7	20,6	27,6	13,3	7,8	21,0	26,2	20,5	0,5	21,0	41,6	13,1	8,1	21,2	25,9	20,7	0,5	21,2	42,0				
59	13,8	6,8	20,6	13,7	13,2	7,9	21,0	13,1	20,7	0,3	21,0	20,9	13,0	8,2	21,2	12,9	20,9	0,3	21,2	21,1				
60	13,7	6,9	20,6	-	13,1	8,0	21,0	-	20,9	0,2	21,0	-	12,9	8,3	21,2	0,0	21,1	0,2	21,2	-				
	<b>1000,0</b>	<b>237,4</b>	<b>1237,4</b>		<b>1000,0</b>	<b>262,1</b>	<b>1262,1</b>		<b>1000,0</b>	<b>262,1</b>	<b>1262,1</b>		<b>1000,0</b>	<b>274,8</b>	<b>1274,8</b>		<b>1000,0</b>	<b>274,8</b>	<b>1274,8</b>					
Finanziamento medio annuo di periodi:				474,8					468,8					547,9					467,0					549,6
Prezzo: Totale interessi/Finanz. Medio				10,00%					11,18%					9,57%					11,77%					10,00%
Tasso effettivo annuo (TAE)				9,08%					10,00%					10,00%					10,47%					10,47%

(1) Oltre al capitale residuo, compaiono interessi maturati residui, che vengono gradualmente corrisposti nelle rate successive.

Se, in corrispondenza al TAN pattuito, la rata infrannuale è definita in regime semplice, il TAE è inferiore al TAN corrispondente al tasso ex art. 1284 c.c. (Tav. 1.A), mentre, con l'impiego del regime composto infrannuale, il TAE rimane maggiore del TAN sia nella pattuzione (Tav. 1.C1) che nell'adempimento (Tav. 1.C2).

Sul piano operativo, la mistificazione viene consumata ricorrendo all'improprio, e matematicamente inutile oltre che fuorviante espediente del tasso periodale, passando dalla base annuale del TAN (10%) a quella periodale ( $10\%/12 = 0,83\%$ ).<sup>3</sup>

capitalizzazione infrannuale (Tav. 1.C). Gli intermediari, impiegando il TAN del contratto nel regime composto infrannuale conseguono un TAE più elevato. Un TAN per tutte le stagioni! Per gli ordinari finanziamenti con ammortamento e per i finanziamenti in *leasing*, la rata di ammortamento e il canone vengono dagli intermediari informati, indifferentemente, al medesimo criterio di capitalizzazione periodica, con l'impiego del tasso periodico definito nel rapporto proporzionale; con buona pace della normativa che regola distintamente le due forme di finanziamento, con prescrizioni e criteri, in entrambe le tipologie, diversi da quelli praticati dagli intermediari.

<sup>3</sup> In tale passaggio - cogliendo la coincidenza, che l'espressione del tasso periodale ( $TAN/m = 0,83\%$ ) della capitalizzazione infrannuale (Tav. 1.C) condivide con quella del regime semplice (Tav. 1.A) - viene impiegato nel regime composto di determinazione della rata/canone e di imputazione periodica il tasso

In matematica, il TAN non trova un pratico utilizzo nel regime semplice: l'aggiunta del termine "nominale" in tale regime, informato al criterio di proporzionalità, rimane sostanzialmente superflua in quanto non specifica alcunché in aggiunta al tasso annuo. Il TAN trova propriamente applicazione nel regime composto e, come ogni tasso espresso in ragione d'anno, deve essere accompagnato dal regime finanziario di riferimento del calcolo quando questo è diverso dall'anno. Quando si vuole riferire il Tasso Annuo Nominale alla capitalizzazione infrannuale, nel linguaggio specialistico della matematica, si aggiunge la dizione '*TAN convertibile 12 volte*' (mensilmente), *4 volte* (trimestralmente) .... o, più chiaramente, '*con capitalizzazione 12 volte l'anno*'..., che implica il calcolo degli interessi, capitalizzati o corrisposti, nella frazione di anno. Questo consente di distinguere la capitalizzazione dall'esigibilità degli interessi: infatti, il pagamento infrannuale degli interessi può alternativamente essere riferito al regime di capitalizzazione annuale, richiamato dal Tasso Annuo Nominale, o al regime di capitalizzazione infrannuale,

---

periodale proporzionale ( $TAN/12 = 0,8333\%$ ) della capitalizzazione infrannuale, in luogo del tasso periodale finanziariamente equivalente  $[(1+TAN)^{1/m} - 1 = 0,797\%]$ , corrispondente propriamente alla capitalizzazione annuale (Tav. 1.B).

La prescrizione dell'impiego, nell'equivalente tasso periodale, della formula di conversione finanziaria  $[i_m = (1 + TAN)^{1/m} - 1]$ , del Tasso Annuo Nominale riportato in contratto, risulta chiaramente esplicitata sino al 2016 nei Prototipi di foglio informativo (Allegato 4.B), previsti dalle disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia, ma è rimasta sistematicamente disattesa dagli intermediari creditizi. Nel documento relativo ai mutui offerti ai consumatori, nel prescrivere l'indicazione del Tasso di interesse nominale annuo, si precisa in nota (n. 5): '*Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale  $i_1$  nel corrispondente tasso di interesse infrannuale  $i_2$  (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale:  $i_2 = (1 + i_1)^{1/12} - 1$* '; tuttavia, nel successivo aggiornamento del menzionato Prototipo tale dettaglio in nota risulta omissso e l'esemplificazione 'Il Mutuo per la casa', riportata sul sito della Banca d'Italia, è stata adeguata al criterio adottato dagli intermediari. È singolare che la Banca d'Italia, nei mutui erogati ai propri dipendenti attraverso l'interna Cassa Sovvenzioni e Risparmio, adotti la corretta formula di conversione finanziaria. Analogamente, al corretto tasso periodale finanziariamente equivalente, son informati anche i mutui concessi dall'INPS, reperibile sul sito dell'Istituto (Allegato 1).

richiamato dal Tasso Annuo Nominale “*convertibile m volte l’anno*”: nel primo caso il tasso periodale è individuato dall’equivalenza finanziaria  $[i_m = (1 + \text{TAN})^{1/m} - 1]$ , nel secondo caso il tasso periodale è espresso dal semplice rapporto proporzionale TAN/12, TAN/4.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Per la corretta applicazione del tasso finanziario equivalente  $[i_m = (1 + \text{TAN})^{1/m} - 1]$ , si veda l’esemplificazione di ammortamento a rata costante, riportata da F. Moriconi, *Matematica finanziaria*, Il Mulino, 1994, pag. 80 e seg. Per la corretta dicitura del ‘TAN convertibile m volte l’anno, Levi insegna: ‘quando la capitalizzazione è frazionata ed è dato il tasso annuo (nominale), basta «convertire» questo tasso (con una divisione per m) in tasso periodale e poi applicare le formule consuete, esprimendo naturalmente il tempo in periodi di capitalizzazione’. (...) in un’altra terminologia ‘non si parla esplicitamente di periodi di capitalizzazione; si dà al tasso annuo l’aggettivo «nominale» (che non è più superfluo, perché serve ad indicare che la capitalizzazione non è annua) e si aggiunge (per indicare qual è la frequenza) «convertibile m volte» o «con frequenza m». Il significato originario è però diverso: «convertibile 4 volte» significa che la conversione dell’interesse in capitale, cioè la capitalizzazione avviene 4 volte l’anno. (E. Levi, *Corso di Matematica finanziaria ed attuariale*, 1964 Giuffrè, pag. 36 e seg.). Va da sé che, visto l’uso improprio e promiscuo del TAN nominale, frequentemente impiegato anche quando non necessario, considerando che il linguaggio non è rivolto a matematici ma, per lo più ad operatori al dettaglio, quanto meno la specifica ‘*convertibile m volte all’anno*’ o meglio ‘*con capitalizzazione m volte all’anno*’ risulta tassativamente dettata, oltre che dal linguaggio matematico, dalla prescrizione dell’art. 107, 4 comma. Nel finanziamento con ammortamento a rata costante, matematicamente l’accelerazione interviene nella maturazione degli interessi secondari espressa nella capitalizzazione infrannuale di determinazione della rata pattuita: i pagamenti che intervengono nel piano di ammortamento assolvono ad una finalità ancillare, rispecchiando gli importi pattuiti. In assenza della specifica ‘*convertibile*’ non compare alcun assenso sulla frequenza infrannuale della capitalizzazione ma, prima ancora, senza la specifica della capitalizzazione debitamente sottoscritta, a norma dell’art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000, nessuna capitalizzazione, quand’anche consentita, è lecita.

In Francia, ancor prima della Direttiva 2014/17/EU sul credito al consumo relativo ai beni immobili, con decreto del Ministero dell’Economia n. 2002-927 del 10 giugno 2002, è stato disposto per il credito al consumo, nei pagamenti infrannuali, in luogo del tasso proporzionale, l’adozione del corretto tasso equivalente (tasso attuariale), oltre alla puntuale indicazione all’utente del criterio adottato. ‘*Le premier alinéa de l’article R. 313-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités*

Come puntualmente precisano Luciano e Peccati: ‘... in capitalizzazione composta, non si passa dal tasso periodale all’anno moltiplicando per il numero annuo di periodi o dall’anno al periodale dividendo per il numero annuo di periodi, come s’è visto esser lecito nel caso della capitalizzazione semplice. Il prodotto del tasso periodale per il numero di periodi (per es.: tasso semestrale  $\times 2$ ) non è il tasso annuo effettivo equivalente al semestre assegnato, ma è un tasso, detto ‘tasso annuo nominale convertibile 2 volte (nell’anno)’, che ha natura di tasso annuo di interesse semplice, ma semplice per modo di dire, visto che, alla fine di ogni semestre, gli interessi sono capitalizzati. È interessante osservare che il tasso nominale è sempre numericamente più piccolo del tasso effettivo: questo spiega l’interesse di poter enunciare un tasso nominale invece di un tasso effettivo quando, per es., si dichiarano le condizioni d’un finanziamento’. (E. Luciano - L. Peccati, *Matematica per la gestione finanziaria*, 1997, pag. 57/58).

Il TAN, come ogni tipologia di tasso (TAE, TIR, TAEG) viene ordinariamente espresso ed impiegato su base annua, non su base mensile, semestrale, ecc., anche quando sono convenuti pagamenti infrannuali. Il regime composto, ove consentito (operazioni di *leasing*), è riferito al tasso della capitalizzazione annuale, al quale viene matematicamente ricondotto, per equivalenza, anche l’eventuale convenzione della capitalizzazione infrannuale. Esigenze riconducibili all’efficienza e funzionalità del mercato, sopravanzando la tutela stessa del partecipante, impongono, per il prezzo espresso dal tasso, l’omogeneità conseguita con l’impiego uniforme della medesima metrica annuale.<sup>5</sup>

---

*monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.»’.*

<sup>5</sup> Il problema si pone anche per i finanziamenti in leasing dove è previsto l’impiego del regime composto (TIR/TAE) nel calcolo dei canoni del piano di ammortamento, senza tuttavia, trascurare anche l’indicazione in contratto del corrispondente tasso ex art. 1284 c.c. Poiché il tasso leasing prescritto dalla norma

Non è trascurabile quanto riportato più volte dalla Cassazione: *‘ove occorra determinare l’importo degli interessi per un periodo inferiore all’anno bisogna dividere l’importo degli interessi per il numero di giorni che compongono l’anno e moltiplicare il quoziente per il numero di giorni da considerare’* (Cass. 20600/2011). Nella circostanza, il frazionamento è

---

è espresso nella metrica composta, con il tempo espresso in unità annuali di capitalizzazione, onde evitare facili fraintendimenti e/o pratiche elusive, ogni diverso regime di calcolo va ricondotto al tasso equivalente del regime composto annuale, nel quale esprimere, omogeneamente, nella medesima metrica sia il TIR che il relativo TAN, indipendentemente dalla cadenza, annuale o infrannuale, dei canoni. Assume una generale rilevanza l’obiettivo di conseguire una maggiore trasparenza e uniformità dei termini contrattuali, consentendo l’immediatezza del confronto fra operazioni diverse, con la connessa maggior efficienza del mercato, similmente a quanto disposto per il TAEG dei finanziamenti ordinari. D’altra parte, come accennato, non vi è alcuna ragione, funzionale od operativa, di impiegare, per l’espressione del TAN, una metrica (regime composto infrannuale) diversa da quella prevista (regime composto annuale) per il tasso leasing. Nei finanziamenti in leasing il comportamento adottato dagli intermediari è riconducibile ad una difforme indicazione di Assilea (Associazione Italiana Leasing) che suggeriva alle proprie associate di riportare in contratto, attraverso una assai criptica formulazione, un’espressione del TIR non rispondente alla definizione del tasso leasing riportata nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia. Infatti, nel riportare il disposto della Banca d’Italia, Assilea, aggiungeva un’indicazione che qualificava una diversa natura del tasso di attualizzazione, definendo differentemente il TIR: *‘Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro. In sostanza è il TIR dell’operazione di leasing o meglio del flusso di cassa ad essa correlato.* Nell’indicazione di Assilea, il parametro matematico espresso dal TAN veniva impiegato, non in ragione d’anno, come d’ordinario il TIR/TAE, ma in ragione periodale e, nella semplicistica conversione applicata (TAN/12 per il mensile, TAN/4 per il trimestre, ecc..) celava, senza raccogliere alcun assenso contrattuale, il sistematico impiego del regime composto infrannuale in luogo di quello annuale. In tal modo si veniva a ‘stravolgere’ la definizione del TIR, con un confuso quanto ermetico linguaggio esplicativo che, per altro, non richiama la dicitura *‘convertibile m volte l’anno’*, né il più esplicito riferimento all’utilizzo del *‘regime composto infrannuale’*, di più agevole accesso all’utilizzatore. Ponendosi in sostanziale contraddizione con la definizione stessa della Banca d’Italia, dopo le prime pronunce di vari Tribunali, nelle FAQ Leasing del 2021 tale assimilazione al TIR è stata rimossa dalle indicazioni di Assilea.

riferito all'importo degli interessi annuale, non al tasso d'interesse.

Quando le rate/canoni sono disposte con cadenza infrannuale non vi è alcuna ragione e necessità – nella definizione della rata/canone e nell'imputazione degli interessi alle distinte scadenze - di ricorrere al diverso impiego del TAN periodale infrannuale in luogo dell'annuale. E' sufficiente esprimere il tasso annuale, riferito all'unità periodale di calcolo espressa in anni o frazioni (ad es. per la periodicità semestrale: 1/2, 1, 3/2, ... anni, in luogo di 1, 2, 3 ... semestri) – così come è prescritto per il TAEG e per la verifica dell'usura (TEG), quale che sia la periodicità dei pagamenti – e, quand'anche si volesse, alternativamente, utilizzare il tasso dell'unità periodale infrannuale, questo va individuato, propriamente, nel valore finanziariamente equivalente, non in quello proporzionale.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Nel mercato finanziario il tasso viene ordinariamente riferito alla capitalizzazione annuale (TAE), quale che sia il periodo intero o frazionato di anni relativo ai pagamenti: ad esempio, per un investimento ad 1 anno e tre mesi, al tasso 'i', la formula del montante è:  $M1 = C \times (1 + i)^{5/4}$ , mentre per un investimento a tre mesi al tasso 'i' la formula del montante è:  $M2 = C \times (1 + i)^{1/4}$ , cioè la lievitazione del montante (e degli interessi), quale che sia il periodo, esprime sempre il tempo in anni (interi o frazionati) e segue la curva esponenziale: il medesimo criterio presiede la formula del TAEG, indicativo del costo finanziario del credito prescritto dalla normativa sui finanziamenti, ad integrazione del tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. Nel mercato del credito – affetto da un'endemica carenza di concorrenza e da una marcata asimmetria informativa e contrattuale a favore dell'intermediario - per il regime composto, negli anni in cui la norma ne ha consentito la deroga, è invalso l'uso di utilizzare la spezzata lineare inclusa nell'esponenziale; cioè a dire che, all'interno dell'anno, l'interesse viene computato in regime semplice, per essere, poi, capitalizzato al termine del periodo infrannuale: per il credito ad 1 anno e tre mesi la formula diviene  $M1' = C \times (1 + i) + C \times (1 + i) \times 1/4 \times i$  e per il periodo di tre mesi la formula diviene  $M2' = C + C \times 1/4 \times i$ . Con tale accorgimento, per i finanziamenti pluriennali - nei quali ancora oggi si impiega l'ammortamento progressivo, impropriamente in regime composto con periodicità infrannuale – si consegue, del tutto arbitrariamente, un margine aggiuntivo di interesse, in quanto  $M1' > M1$  e  $M2' > M2$ . Esempio:

$$M1 = 100 \times (1 + 10\%)^{1,25} = 112,65 \quad M2 = 100 \times (1 + 10\%)^{0,25} = 102,41$$

$$M1' = 100 \times (1 + 10\%) + 100 \times (1 + 10\%) \times 1/4 \times 10\% = 112,75 \quad M2' = 100 + 100 \times 1/4 \times 10\% = 102,50.$$

Buona parte dei finanziamenti con ammortamento alla francese prevedono la rata infrannuale ed impiegano il tasso periodale nel valore corrispondente al rapporto proporzionale, assimilando il pagamento alla capitalizzazione infrannuale. Senza alcuna menzione in contratto, la periodicità infrannuale delle rate/canoni viene, di regola, assimilata alla capitalizzazione infrannuale, che induce un importo della rata/canone, e dell'obbligazione accessoria inclusa, maggiorate rispetto al regime composto annuale. In tale circostanza, nell'adempimento, il corrispondente tasso composto annuale (TAE) esprime un valore diverso (questa volta maggiore) del TAN convenuto, mentre il prezzo ex art. 1284 c.c. rimane, come sempre, maggiore di entrambi, nella velocità di maturazione degli interessi espressa nella pattuizione della rata/canone che precede – e vincola attraverso le condizioni di chiusura – i pagamenti che intervengono nel piano di ammortamento.

Con la rata infrannuale, nelle modalità ordinariamente adottate dagli intermediari, viene meno la rispondenza al *piano standardizzato tradizionale* richiamato dalle Sezioni Unite, presentando la menzionata anomalia ( $TAE > TAN$ ) che caratterizza l'indebita applicazione del regime composto infrannuale. L'impiego del tasso periodale, in luogo di quello annuale, si risolve unicamente in un espediente matematico per esprimere in contratto un tasso (TAN della capitalizzazione infrannuale) inferiore sia al  $TAN = TAE$  della capitalizzazione annuale, sia al tasso (TAN) ex art. 1284 c.c. corrispondente alla *spettanza* inclusa nella rata pattuita: ciò richiama, come menzionato dalla sentenza delle Sezioni Unite, la carenza '*di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, TUB*'.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> La mistificazione rimane molto ben celata: il prestatore, riscontrando il tasso periodale nel rapporto proporzionale al tasso annuale, a meno che non entri nel più complesso calcolo della rata pattuita, è portato a ritenere che sia applicato il regime semplice degli artt. 821 e 1284 c.c.

Per i contratti con ammortamento standardizzato tradizionale la sentenza esclude la presenza della capitalizzazione regolata dall'art. 6 della Delibera CICR 9/02/2000, che riguarda 'modalità e criteri per la produzione di interessi sugli

La sentenza in parola, deviata da una ‘abborracciata’ matematica dell’ammortamento alla francese, non si avvede che il piano di ammortamento – quando, come nella fattispecie del ricorso, impiega, nelle rate infrannuali la capitalizzazione infrannuale -riporta propriamente un TAE maggiore del TAN. Nella circostanza si ravvisa quanto richiamato dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite: *‘La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema ‘composto’ di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto,*

---

interessi scaduti o la produzione di interessi sugli interessi come effetto eventuale della capitalizzazione (art. 6) – con conseguente incidenza sul tasso effettivo – cioè situazioni che non si verificano nel regime di ammortamento criticato’. La norma prevede che – quando legittimata dalle prescrizioni della Delibera CICR 9/2/2000 - la capitalizzazione infrannuale, deve essere esplicitata in contratto, con l’indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (TAE, art. 6 Delibera CICR). Per i finanziamenti con rata infrannuale, ancorché nella pattuizione della rata emerga chiaramente l’impiego della capitalizzazione infrannuale degli interessi che maggiora l’importo della rata stessa, l’ammontare maggiorato dell’obbligazione accessoria, nei pagamenti diversamente distribuiti nel piano di ammortamento, con gli interessi riferiti in ciascun periodo al capitale residuo anziché a quello scaduto, non presenta alcuna forma di capitalizzazione. Da tale constatazione si è, talora, tratta la conclusione che non trova applicazione l’art. 6 della menzionata Delibera. Tuttavia, nella circostanza, il presidio posto dall’art. 6 della Delibera – rivolto ad integrare l’informativa al prenditore con l’indicazione, oltre che del costo nominale (monetario, tasso ex art. 1284 c.c.) del finanziamento, anche del costo finanziario (TAE) - va riferito alla velocità di maturazione degli interessi espressa nella pattuizione della rata/canone, nella quale l’interesse risulta calcolato, come accennato, sul montante in essere (capitale + interessi maturati) e non alla velocità di pagamento espressa nell’adempimento, in ragione semplice, riferita ad uno scaglionamento dei rimborsi ‘prolassato’. L’art. 6 della Delibera in parola, come riportato da Cass. 18664/2023 e n. 4321/2022, risponde ad una esigenza di trasparenza e, in caso di omissione dell’indicazione relativa alla capitalizzazione infrannuale e dell’indicazione del TAE, non avendo effetto la capitalizzazione, il piano di ammortamento va ricondotto al regime semplice. (Cfr.: R. Marcelli, La Cassazione S.U. n. 15130/24. Un “ammortamento standardizzato tradizionale” predisposto ad uso e beneficio degli intermediari. in Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Pacini Giuridica, 2025).

*previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ('I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati'), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)'.*

Riepilogando, la sentenza di Napoli, come anche il menzionato passaggio delle Sezioni Unite, riflettono la discrasia illustrata.<sup>8</sup> La gran parte dei finanziamenti alla francese, adottando il regime di capitalizzazione corrispondente alla periodicità infrannuale delle rate, presentano fisiologicamente, un TAE > TAN, che consente all'intermediario di lucrare illegittimamente un maggior interesse, non solo rispetto al tasso ex art. 1284 c.c., ma anche rispetto al TAN = TAE espressivo del regime composto annuale.

### **3. L'“anatocismo indiretto” della sentenza del Tribunale di Napoli.**

Nella sentenza di Napoli si accerta l'adozione del regime finanziario composto nella determinazione della rata pattuita, configurante un'ipotesi di anatocismo, qualificato 'indiretto' in quanto – seguendo l'impostazione delle Sezioni Unite 15130/2025 - si viene ad anteporre, ai rimborsi del capitale che esitano nell'equivalenza finanziaria implicita nella rata convenuta, il diverso scaglionamento dei rimborsi espresso nel *piano di ammortamento standardizzato tradizionale*.

Nella rata costante pattuita, l'ammontare della *spettanza* degli interessi inclusa ( $I = \Sigma R - C$ ) rimane definita, in rapporto all'obbligazione principale nei suoi distinti utilizzi periodici, che esitano al prezzo espresso dal TAN = tasso ex art. 1284 c.c., non dal TAN = TAE del regime composto, adottato dagli intermediari.<sup>9</sup> Il piano di ammortamento assume una veste

---

<sup>8</sup> Cfr.: R. Marcelli, *Ammortamento alla francese: 'I pensieri di F. Cacciafesta?*, ilcaso.it.

<sup>9</sup> Giova osservare che il valore della rata costante non costituisce di per sé un elemento essenziale del contratto, assumendo meramente una qualificata funzione informativa: infatti, pattuita semplicemente la natura costante della rata, il

ancillare, distinta, successiva e dipendente dall'equilibrio contrattuale convenuto con l'ammontare della rata pattuita:<sup>10</sup> esplica, infatti, una funzione esecutiva nella quale la scelta delle parti viene a riguardare, in generale, esclusivamente i tempi dell'imputazione periodica degli interessi maturati, risultando i rimborsi periodici del capitale elementi costitutivi dell'obbligazione principale, nei valori periodici di utilizzo del capitale che intervengono nello equilibrio contrattuale stesso, definito con la rata pattuita.

Puntualizza N. de Luca: *'il tempo di maturazione degli interessi e quello della loro esigibilità sono aspetti del rapporto creditizio eterogenei e, per questo, solo in parte affidati all'autonomia negoziale. Il tempo di maturazione degli interessi è regolato da norma imperativa e indisponibile, che lo ancora indefettibilmente al godimento, da misurarsi di giorno in giorno. Il tempo di esazione degli interessi è, invece, materia in linea di principio rimessa all'autonomia negoziale, fermo restando, però, che non può non essere esigibile un interesse non ancora maturato'*.<sup>11</sup>

La misura della prestazione degli interessi è espressa nella velocità di produzione/maturazione del tasso prescritto dagli artt. 820, 821 e 1284 c.c., informata alla metrica del regime semplice. Il divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. come la prescritta proporzionalità degli artt. 821 e 1284 c.c. non

---

corrispondente valore rimane univocamente determinato dagli importi dei rimborsi del capitale che esitano, nella proporzionalità del tasso ex art. 1284 c.c., dal rapporto di equivalenza intertemporale, fra prestazione e controprestazioni.

<sup>10</sup> Nel piano di ammortamento standardizzato tradizionale, il pagamento anticipato degli interessi maturati nel periodo presuppone, inscindibilmente, l'inclusione nella rata pattuita dell'obbligazione accessoria definita nell'ammontare espresso dal regime composto di capitalizzazione degli interessi: diversamente, con l'impiego del tasso proporzionale ex art. 1284 c.c. l'importo della rata costante risulterebbe inferiore e, nelle prime scadenze, non vi sarebbe capienza per l'imputazione anticipata dell'intero ammontare degli interessi maturati.

<sup>11</sup> N. de Luca, *Il mutuo alla francese e il prisma dell'adeguatezza*, in *Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite*, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Pacini Giuridica, 2025).

attengono propriamente al *quantum*, né alla modalità di pagamento, ma esclusivamente alla modalità nella quale viene declinato nella pattuizione il tasso esprimente la velocità di maturazione che definisce l'ammontare dell'obbligazione accessoria inclusa nella rata.<sup>12</sup> A tal fine, rimane utile distinguere, come suggerito da una risalente Cass. S.U. (n. 3797 del 23/11/74), *la spettanza* degli interessi pattuiti – tassativamente espressa nella velocità di maturazione/produzione proporzionale al tasso corrispettivo, in rispetto degli artt. 821, 1283 e 1284 c.c. – dalla *debenza* degli stessi, nella velocità di pagamento rimessa alla volontà delle parti.

Il prezzo ex art. 1284 c.c., nel suo concetto economico, è dato, come per ogni altro prodotto o servizio, dal corrispettivo convenuto in rapporto al capitale finanziato, mentre i tempi di pagamento attengono ad aspetti distinti e diversi dal prezzo: questi ultimi configurano impegni da onorare, separatamente convenuti, che riflettono per il mutuatario costi “figurativi”, non rientranti nel concetto di prezzo, che rimane rigorosamente aderente all'effettivo importo degli interessi corrisposti. Le modalità e i tempi di pagamento, con riferimento esclusivamente

---

<sup>12</sup> Il tasso ex art. 1284 c.c. assume contorni definitivi non propriamente coincidenti con quelli ricoperti dal TAN nella scienza finanziaria e le risultanze operative non sempre risultano sovrapponibili. Il prezzo espresso dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. riportato in contratto attiene alla misura dell'obbligazione accessoria pattuita, rispondente univocamente alla proporzionalità al capitale e al tempo del suo utilizzo, mentre il TAN attiene al parametro di calcolo dei pagamenti, che può essere declinato vuoi in regime semplice, vuoi in regime composto, con esiti economici distinti. Occorre evitare commistioni fra il TAN dei pagamenti e il prezzo ex art. 1284 c.c. pattuito in contratto che esprime i termini di maturazione degli interessi. Lo stesso Cacciafesta, prima del Rapporto AMASES, lucidamente osservava: *‘Importa rilevare che, in generale, le modalità di formazione dell’interesse (se si vuole: la velocità con cui il capitale investito cresce al passare del tempo) non ha niente a che fare con quella secondo la quale l’interesse prodotto viene staccato e reso disponibile. In particolare, questa osservazione vale con riferimento alle espressioni legge dell’interesse semplice e dell’interesse composto: esse fanno riferimento, appunto, solo alla regola secondo cui l’interesse via via si genera al passare del tempo’*. (F. Cacciafesta, In che senso l’ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo. Politeia, 120/2015).

ad interessi già venuti ad esistere, rimangono distintamente rimessi alla volontà delle parti.

Non può sfuggire agli introdotti alla matematica finanziaria come l'obbligazione accessoria inclusa nella rata rimane espressa nella proiezione esponenziale tipica dell'interesse composto, implicitamente celata nell'equivalenza finanziaria convenuta 'alla fonte' fra prestazione e controprestazioni.<sup>13</sup> Diversamente, nel *piano di ammortamento standardizzato*, con l'imputazione anticipata degli interessi maturati, si viene ad invertire l'ordine temporale della composizione della rata, sovvertendo l'equilibrio contrattuale espresso alla 'fonte' nell'equivalenza finanziaria pattuita.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> La presenza di interessi su interessi nella formulazione contrattuale rimane 'inconfutabilmente' sancita in ogni testo di matematica finanziaria, da Bonferroni a De Finetti, da Insolera a Levi, per arrivare ai più moderni Varoli, Trovato, Morriconi, Fersini ed Olivieri. C. Mari fornisce un'aggiornata evidenza, giungendo alla conclusione: '*Per la matematica finanziaria i Piani di Ammortamento Standardizzati Tradizionali sono caratterizzati dalla presenza di interessi su interessi e appaiono tutti patologici, nessun escluso, nell'accezione intesa dalla Sentenza n.15130/2024*'. (C. Mari, *op. cit.*, in *Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite*, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Pacini Giuridica, 2025). Valga al riguardo richiamare anche la conclusione alla quale perviene l'analisi sull'ammortamento alla francese condotta da P. Fersini e G. Olivieri (*Sull'anatocismo nell'ammortamento francese*, in *Banche & Banchieri*, 2, 2015).

<sup>14</sup> E' agevole riscontrare che nella pattuizione della rata gli interessi maturati ad ogni scadenza vengono corrisposti per la quota riferita al capitale in scadenza e vengono capitalizzati per la quota riferita al debito che residua, mentre nell'adempimento espresso nel *piano di ammortamento standardizzato tradizionale*, ad ogni scadenza, l'intero ammontare degli interessi maturati risulta immediatamente corrisposto: lo scaglionamento dei rimborsi del capitale risulta, rispetto alla pattuizione, nell'ordine temporale esattamente invertito (Cfr. Tav. 1.B1/2 per il regime composto annuale, Tav. 1.C1/2 per il regime composto infrannuale). Dato il vincolo della rata predeterminata calcolata in regime composto, con l'imputazione anticipata degli interessi maturati sul capitale a scadere, si viene conseguentemente a comprimere, di una misura corrispondente alla quota anticipata e maggiorata, la quota complementare di capitale a rimborso, determinando un *roll over* dei rimborsi che, reiterato ad ogni scadenza, viene ad ampliare l'utilizzo del capitale espresso nella pattuizione. Così operando vengono espressi esclusivamente interessi primari, coincidenti matematicamente con l'importo complessivo degli interessi maturati, primari e secondari, propedeuticamente determinato in regime composto nel valore della rata: la

Nella formulazione contrattuale ordinariamente adottata dagli intermediari, con l'*ammortamento standardizzato tradizionale* viene capovolta la direzione causale. Non è più l'obbligazione principale, quale variabile indipendente, compiutamente definita nei rimborsi, che, nella proporzionalità del tasso, esprime l'obbligazione accessoria: è quest'ultima che, nell'importo maggiorato incluso nella rata pattuita, assunto a variabile indipendente, nel *piano di ammortamento standardizzato tradizionale*, con l'imputazione anticipata degli interessi maturati, viene a (ri)definire i valori dei rimborsi, per differenza dalla rata: risulta palese la commistione, con il venir meno dell'autonomia delle due obbligazioni e della pattuizione dall'adempimento, prescritte dalla Cassazione n. 11400/14; come ribadito dalla Cassazione 25.10.1972, n. 3224: ***'le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione'***.<sup>15</sup>

L'art. 821, 3° comma recita: *'I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto'*; non è il *diritto* (capitale) che si ragguaglia, periodo per periodo, in funzione dei frutti civili che esitano dal criterio di imputazione degli interessi adottato nell'adempimento.

Nella sentenza Sezioni Unite n. 15130/2024 rimane ignorato l'equilibrio contrattuale, espresso nel momento genetico della

---

velocità di maturazione degli interessi espressa in regime composto nella pattuizione, risulta così convertita nella velocità proporzionale dei pagamenti nell'adempimento.

<sup>15</sup> Per i finanziamenti a rimborso graduale, la Cassazione ha reiteratamente stabilito che *'la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia'*. (Cass. n. 11400/14, cfr. anche Cass. nn. 3479/71, 1724/77, 2593/03, 28663/13, 603/13, 2072/13).

pattuizione della rata: si inverte il rapporto di dipendenza dell'adempimento dalla pattuizione, riportando all'*ammortamento standardizzato tradizionale* i termini stessi della convenzione pattuita. O meglio, si richiama l'equilibrio contrattuale - dettato dai fondamenti di equivalenza finanziaria fra prestazione e controprestazioni espresse con la rata pattuita - informandolo, tuttavia, impropriamente al regime composto, legittimando, quindi, la velocità di maturazione degli interessi discosta dalla ragione proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c. senza, per giunta, rilevare la discrasia fra i rimborsi del capitale esplicitati nel piano di ammortamento e quelli espressi implicitamente nella pattuizione dell'importo della rata.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> A. Nigro rileva puntualmente: l'«*omessa considerazione e comprensione di quello che costituisce il pivot dell'intero sistema dell'ammortamento "alla francese", cioè del meccanismo di determinazione della rata di ammortamento e della sua portata. Ricordiamo che, in quel sistema, il primo passaggio – dopo la fissazione dell'importo del mutuo, del periodo di ammortamento, della cadenza delle rate e del tasso da applicare – è costituito, proprio, dalla determinazione dell'importo della rata (...) Orbene. Per la determinazione della rata si utilizza, come è noto, una precisa formula matematica, la quale si ispira all'esigenza di rendere finanziariamente equivalenti importi corrisposti in momenti diversi e dà quindi rilevanza al tempo. È qui il punto cruciale: perché quella formula, per come è costruita, "incorpora", per così dire, un regime composto degli interessi. O, forse più esattamente, la rata costante individuata attraverso tale formula "incorpora" di per sé un meccanismo di produzione di interessi su interessi*». (A. Nigro, op. cit., in *Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite*, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Pacini Giuridica, 2025). E' agevole riscontrare che, nel *pivot* menzionato da Nigro, è altresì ricompresa la convenzione dello scaglionamento di rimborsi, quale elemento costitutivo del negozio giuridico. Al *pivot* espresso dal meccanismo di determinazione della rata fa espresso riferimento anche V. Farina che sposta l'attenzione dell'interprete «*a monte della formazione della rata e del metodo di calcolo dell'interesse all'interno della stessa, guardando di contro il sistema di formazione della madre di tutte le rate: il cd. montante. Invero solo a seguito della determinazione dello stesso si giunge poi alla determinazione della quota interessi di partenza e del capitale. Di contro la disamina della S.C. nella sentenza in questione si è arrestata a valle del fenomeno in esame, in quanto, facendo propri le conclusioni della Procura generale, afferma molto speditamente: "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile". Giunge così all'ovvia conclusione che la quota di interessi in ciascuna rata "non sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo*

Il prenditore viene escluso dalla scelta delle modalità di rimborso del capitale, che determinano l'utilizzo periodico del capitale: non ne ha minimamente contezza e non si avvede, per giunta, né del regime composto, impiegato impropriamente per ottenere una rata difforme (maggiore) dal regime semplice, né dell'inversione temporale dello scaglionamento dei rimborsi, operato nel passaggio all'adempimento, né tanto meno del pagamento anticipato degli interessi maturati, che rimane anch'esso frequentemente inespresso in contratto. Ciò viene a replicare matematicamente, nell'adempimento, in ragione semplice, l'ammontare degli interessi secondari inclusi nel calcolo della *spettanza* pattuita, per giunta, differentemente da quest'ultimo, aggravato dalla corresponsione anticipata (Tav. 1.B1/2 e C1/2).<sup>17</sup> Conseguentemente, si riscontra frequentemente nel prenditore *retail*, lo stupore e la sorpresa ex art. 1195 c.c. quando, dopo aver pagato per più anni le rate di un finanziamento, constata un debito residuo ancora marcatamente elevato.

Nella menzionata sentenza della Cassazione S.U. – e di riflesso in quella del Tribunale di Napoli – si riconosce l'impiego del regime composto, ponendolo in un impregiudicato limbo giuridico. Tuttavia, appare palese la presenza di *an elephant in the room*. Nell'armonia della matematica, insorgono immediate le criticità collegate a: completezza dei termini contrattuali, trasparenza, violazione/omissione/univocità del tasso ex art. 1284 c.c., indeterminatezza e incoerenza dei termini espressi nel piano di ammortamento rispetto a quelli univocamente dedotti dalla pattuizione della rata costante.

---

*precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo*» (V. Farina, op. cit., in *Ammortamento alla francese. Dopo le Sezioni Unite*, a cura di A. A. Dolmetta e R. Marcelli, Pacini Giuridica, 2025).

<sup>17</sup> La rata costante incontra un generale gradimento per la semplicità di gestione. Anche il pagamento anticipato degli interessi presenta un significativo apprezzamento per i riflessi fiscali che ne conseguono. Ma tali aspetti vengono concretamente acquisiti se con il pagamento anticipato si evita la lievitazione esponenziale degli interessi, altrimenti il beneficio viene ampiamente sopravanzato dai maggiori interessi corrisposti.

Correttamente la sentenza del Tribunale di Napoli riporta, in termini di immediata evidenza: *‘è convinzione dell’ausiliario che se l’ammortamento del mutuo può essere strutturato tanto in regime semplice che composto, con oneri differenti a carico del debitore, l’espressione del regime finanziario adottato rappresenta una condizione economica essenziale per la qualificazione del rapporto di credito’*.

Una grave ritrosia appare frapporsi ad accogliere l’elementare evidenza: per il medesimo tasso convenzionale, *‘le conseguenze economiche sono diverse a seconda che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni’*. (Cass. n. 2593 del 20 febbraio 2003).

*(Seguono allegati)*

# ALLEGATO 1



Cerchi servizi, prestazioni, informazioni? Es. Pensioni Cerca

Pensione e Previdenza
Lavoro
Sostegni, Sussidi e Indennità
Imprese e Liberi Professionisti

🏠 / Tutti i servizi / Mutui ipotecari edilizi-simulazioni, consultazione posizione debitoria e certificazione interessi passivi

## Mutui ipotecari edilizi-simulazioni, consultazione posizione debitoria e certificazione interessi passivi

- Home servizi
- Simula piano di ammortamento
- Simula anticipata estinzione
- Estratto conto
- Certificazione interessi passivi

◀ SIMULA PIANO DI AMMORTAMENTO ▶
◀ INSERIMENTO DATI ▶
◀ CALCOLO ▶

PROSPETTO RIEPILOGATIVO – RISULTATO SIMULAZIONE						
Data Simulazione	Valore presunto immobile	Importo presunto da finanziare	Tipo tasso	Tasso	Durata anni	Importo presunto rata mensile
01/03/2024	€ 150.000,00	€ 100.000,00	FISSO	2,98%	10	€ 962,84

Si ricorda che il presente conteggio ha funzione meramente informativa. La data di scadenza della prima rata del piano simulato è calcolata assumendo che la data del rogito coincida con la data di simulazione.

PIANO DI AMMORTAMENTO					
N.ro rata	Data Scadenza	Importo Rata (€)	Quota capitale (€)	Quota interessi (€)	Capitale residuo (€)
1	30/06/2024	962,84	717,84	245,00	99.282,16
2	31/07/2024	962,84	719,60	243,25	98.562,56
3	31/08/2024	962,84	721,36	241,48	97.841,20
4	30/09/2024	962,84	723,13	239,72	97.118,08
5	31/10/2024	962,84	724,90	237,94	96.393,18
6	30/11/2024	962,84	726,68	236,17	95.666,50
7	31/12/2024	962,84	728,46	234,39	94.938,05
8	31/01/2025	962,84	730,24	232,60	94.207,81
9	28/02/2025	962,84	732,03	230,81	93.475,78

0,2483%

0,2450%

=2,98%/12

=((1+2,98%)^(1/12))-1

Rata mensile	MODALITA' BANCHE		MODALITA' INPS	
	Tasso periodale = 2,98%/12 = 2,483%		Tasso periodale = (1 + 2,98%) <sup>1/12</sup> - 1 = 2,450%	
	Rata	Quota interessi	Rata	Quota interessi
1	964,68	248,33	962,84	245,00
2	964,68	246,55	962,84	243,25
3	964,68	244,77	962,84	241,48
4	964,68	242,98	962,84	239,72
5	964,68	241,19	962,84	237,94
6	964,68	239,39	962,84	236,17
7	964,68	237,59	962,84	234,39
8	964,68	235,79	962,84	232,60
9	964,68	233,98	962,84	230,81



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**

**14 SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica D'auria, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. [REDACTED] 2020 R.G., vertente

**TRA**

[REDACTED] *F.\_1* [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
*Email\_2*

Opponente

**E**

[REDACTED] *Controparte\_1*, in persona del legale rappresentante p.t. e per essa, quale  
mandataria, [REDACTED] *CP\_2* [REDACTED] *CP\_3* [REDACTED]  
[REDACTED]

*Email\_3* *Email\_4*

Opposta

**CONCLUSIONI**

Come da verbali di udienza.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente *Parte\_1* conveniva in giudizio la [...] *Controparte\_4* proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli in data 5.6.2020 per il pagamento di euro 174.949,06 oltre accessori.

L'attore rappresentava che in data 8 maggio 1998 aveva sottoscritto un contratto di mutuo con la [REDACTED] per l'erogazione di un finanziamento di Lire 250.000.000 (pari ad euro 129.114.22). L'adempimento dell'obbligazione così contratta era stato garantito da *CP\_5* [...] e *CP\_6* in qualità di fideiussori. A garanzia del credito dell'istituto bancario il primo fideiussore aveva altresì rilasciato garanzia ipotecaria di primo grado su n. 6 immobili.

Il credito summenzionato era stato successivamente oggetto di cessione in favore della [...] *Controparte\_4* (di seguito anche *CP\_1*) nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco di crediti pecuniari ai sensi dell'art. 58 TUB.

A sostegno dell'opposizione deduceva:

- il difetto di legittimazione e/o titolarità del rapporto obbligatorio in capo alla *CP\_1*, non avendo la società fornito prova documentale dell'incorporazione e inclusione del credito oggetto di tutela esecutiva nell'ambito di operazione di cessione in blocco della quale sarebbe stata parte cessionaria;
- che il credito azionato nei suoi confronti in via esecutiva sarebbe già stato integralmente soddisfatto nell'ambito di una precedente procedura esecutiva iniziata avverso i fideiussori già menzionati (recante RGE 61/2004);
- che il credito azionato doveva ritenersi estinto per prescrizione;
- che il titolo esecutivo azionato (ovverosia il contratto di mutuo sopradescritto) era nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 2, TUB per il superamento del limite di finanziabilità;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato nel contratto medesimo;
- la natura usuraria degli interessi pattuiti;
- che era stato illegittimamente applicato un regime finanziario composto degli interessi, addivenendosi in questo modo alla configurazione di un'ipotesi di anatocismo indiretto (motivo aggiunto nella memoria di precisazione della domanda).

In conseguenza di ciò l'opponente chiedeva dichiararsi nullo, annullabile o inefficace l'atto di precetto notificato con conseguente illegittimità dell'esecuzione minacciata e con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente pagate.

La convenuta società si costituiva in giudizio.

Rispetto alle ragioni dedotte alla base dell'opposizione rilevava che:

- essa era nella piena titolarità del credito azionato, atteso che la pubblicazione della cessione in blocco su G.U., regolarmente effettuata e documentata, era sufficiente ai fini del conseguimento della legittimazione di cui si discorre.
- il contratto di mutuo, costituente titolo esecutivo era pienamente valido ed efficace.
- il credito azionato non poteva dirsi prescritto in quanto ai fini del suo soddisfacimento era già stata introdotta una precedente procedura esecutiva che aveva interrotto e sospeso la decorrenza della prescrizione fino al 30.03.2021, data di approvazione del piano di riparto.
- non poteva rilevarsi nessun tasso di interessi usurario né tanto meno un fenomeno di anatocismo bancario.

Con ordinanza in data 24.02.2021, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Con ordinanza in data 25.11.2021 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio. In seguito alle osservazioni delle parti si disponeva un'integrazione della stessa.

All'udienza del 19.09.2024 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione di termini abbreviati per gli scritti conclusionali.

\*\*\*

Per quel che concerne il primo motivo di opposizione, inerente la contestazione in ordine alla titolarità del rapporto obbligatorio in capo alla cessionaria *Controparte\_1*, si condividono e confermano in questa sede le considerazioni svolte nell'ordinanza del 24.02.2021 con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.

E' noto che *“in tema di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”* (Cass. Civ. 22/06/2023 n. 17944) e che *“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole*

*categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (Cass. Civ. n. 4277 del 10/02/2023).*

Nel caso di specie l'opposto ha dedotto e dimostrato che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale n. 83/2017 integra senz'altro i requisiti imposti dalle richiamate pronunce di legittimità, atteso che erano esplicitati gli elementi che consentivano di individuare con certezza l'inclusione del credito nella cessione; ed inoltre in esso era riportato l'espreso rinvio ad una fonte documentale (link al sito internet), oltre all'indicazione del soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, cui i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa avrebbero potuto rivolgersi nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo per ogni ulteriore informazione.

In ogni caso, l'opposta ha anche prodotto, nel termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 cpc, la certificazione di cessione del credito rilasciato dalla cedente in data 12/02/2021.

Sicchè la sussistenza della titolarità attiva dell'obbligazione in capo a Controparte\_1 risulta allo stato pienamente provata.

Per quel che concerne l'eccezione di prescrizione, anch'essa va rigettata.

Come già rilevato nell'ordinanza di reiezione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dal creditore in conseguenza della procedura esecutiva intrapresa in danno dei coobbligati, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 c.c. secondo cui *“gli atti con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori”*.

A fronte di tale considerazione contenuta nell'ordinanza su richiamata del 23.02.2021, l'opponente non ha offerto diversi argomenti e/o elementi di valutazione idonei a sostenere una diversa opzione interpretativa, limitandosi a reiterare l'eccezione di prescrizione in maniera pedissequa, così come inizialmente proposta.

E pertanto, condividendosi la considerazione del primo istruttore, ed in assenza di nuovi elementi di valutazione offerti dall'opponente, il motivo di opposizione deve essere rigettato.

Per quel che concerne la nullità del contratto di mutuo fondiario per il dedotto superamento della soglia di finanziabilità, il motivo di opposizione va disatteso alla luce della pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite del 16/11/2022, n. 33719.

La Corte, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, ha nondimeno escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto.

La norma è stata intesa, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», che costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.

La negazione del carattere imperativo della norma ha consentito, da un lato, di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, dall'altro, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo.

Sotto altro profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, la Cassazione ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.

Pertanto, qualora la manifestazione di volontà dei contraenti sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

E pertanto, in applicazione dei principi enunciati, deve dunque escludersi che l'eventuale superamento di detta soglia, come dedotto dagli oppositori, abbia inciso sulla validità del negozio, così come deve escludersi la possibilità di una sua riqualificazione in termini di ordinario mutuo ipotecario con disapplicazione della disciplina speciale di privilegio del mutuante.

Venendo infine ai restanti motivi di opposizione - indeterminabilità del tasso di interesse concordato nel contratto di mutuo, eventuale usurarietà dello stesso, configurazione di un'ipotesi di anatocismo bancario vietato, eccezione di pagamento - che incidono direttamente o indirettamente sul quantum dealeatur, essi possono essere esaminati congiuntamente.

Per questo motivo era stato dato incarico al CTU, dott. *Persona\_1*, al fine di procedere ad una consulenza contabile, le cui conclusioni, essendo stata svolta in completa aderenza al quesito ricevuto e con un metodo logico – contabile rigoroso e condivisibile, sono pienamente da accogliere.

Ci si riferisce in particolare alle conclusioni della relazione depositata in data 27.12.2022, non condividendosi invece il conteggio contabile “alternativo” elaborato nell’integrazione di perizia depositata il 3.4.2023.

Il CTU ha preliminarmente illustrato il tipo di contratto intercorso tra le parti identificandolo in un mutuo con piano d’ammortamento c.d. alla francese, ovvero a rata costante composta da una sorta capitale crescente e una sorta interessi decrescente.

Dopo avere individuato il Tasso Annuo Effettivo applicato ed aver constatato che non sussisteva, *ratione temporis*, l’obbligo per la banca di esplicitare l’Indicatore Sintetico di Costo (cfr. CTU pagg. 7-9), il CTU ha provveduto alla comparazione del Tasso Effettivo Globale (TEG) degli interessi corrispettivi e moratori con la “soglia” di riferimento di cui alla legge 108/96, finendo per constatare *“relativamente alla verifica dell’usura originaria che:*

*- il Tasso Corrispettivo non ha superato il Tasso Soglia ex lege 108/96*

*- il Tasso Moratorio ha superato il Tasso Soglia ex lege 108/96*

*Con riferimento alla verifica dell’usura sopravvenuta del tasso contrattuale non sono state rilevate criticità in corso di conduzione del rapporto.”*

L’analisi del CTU è poi proseguita verificando se in concreto, il meccanismo di ammortamento abbia determinato una non consentita capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Rispetto a tale verifica il CTU ha constatato che la previsione del rimborso del prestito attraverso rate con cadenza infrannuale (trimestrali), abbia dato luogo ad un regime composto degli interessi.

Ciò nondimeno, la circostanza non darebbe luogo ad un’ipotesi di anatocismo vietato, ma assume rilevanza sotto il diverso profilo della mancanza di chiarezza e trasparenza dell’operazione contrattuale in danno del mutuatario.

Si legge al riguardo nell’elaborato:

*“Del pari lo scrivente ha precedentemente illustrato che il piano d’ammortamento alla francese adottato dalla Banca per la nominata operazione finanziaria possa essere elaborato tanto in regime di capitalizzazione composta degli interessi quanto in regime semplice.*

*E' risultato inoltre che il regime composto degli interessi applicato all'ammortamento del mutuo comporta un maggior onere per interessi a carico del debitore.*

*Di tale regime non risulta menzione, né espressa pattuizione, nel contratto di mutuo n. 624/2011462 e del pari non risulta indicazione del Tasso Annuo Effettivo rappresentante l'effetto del regime infrannuale delle rate di rimborso del prestito, valore essenziale per la rappresentazione del reale costo del finanziamento, al netto degli oneri accessori.*

*Orbene, a parere del ctu, tali carenze non portano necessariamente a ravvisare profili di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, in quanto nella scrittura del 8 maggio 1998 risulta la chiara indicazione, nel piano d'ammortamento allegato all'atto di assunzione dell'obbligo negoziale, dell'importo della rata (costante) e della sua composizione tra quota capitale, quota interessi e oneri accessori per ogni singola scadenza.*

*Inoltre, in detto contratto si evincono con certezza la misura del capitale mutuato, del tasso di interesse, del numero e della periodicità delle rate.*

*Tuttavia è convinzione dell' ausiliario che se l'ammortamento del mutuo può essere strutturato tanto in regime semplice che composto, con oneri differenti a carico del debitore, l'espressione del regime finanziario adottato rappresenta una condizione economica essenziale per la qualificazione del rapporto di credito.*

*La Banca mutuataria, non avendo a tanto operato con le previsioni di cui al contratto del 8 maggio 1998, si è sottratta agli obblighi in tema di trasparenza bancaria di cui all'art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati; per cui il regime di capitalizzazione composto adottato per l'ammortamento del finanziamento che ci occupa, potrà essere ritenuto legittimo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della delibera CICR 2000, solo in presenza di accettazione espressa della relativa clausola.*

*Per quanto sopra lo scrivente ritiene che il finanziamento di mutuo fondiario n. 624/2011462 risulta viziato da una non consentita capitalizzazione composta degli interessi, il cui effetto ha provveduto a sottrarre dal saldo finale dell'importo addebitabile al mutuatario alla data di risoluzione del contratto, per come alle risultanze contabili di cui alla tabella 3".*

*Nell'elaborato integrativo, depositato in data 3.4.2023 il CTU, con argomentazioni serie e convincenti, che si condividono pienamente, ha avuto modo di precisare:*

*“A tal proposito il sottoscritto ha evidenziato che anche la Banca d'Italia, a ulteriore riprova del duplice regime finanziario, semplice o composto, impiegabile dagli istituti di credito per l'elaborazione del piano di ammortamento, nello schema-tipo di documento di sintesi specificamente predisposto per i contratti di mutuo (allegato 4B alle norme di trasparenza) ha precisato, alla nota 5,*

*che “se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale  $i_1$  nel corrispondente tasso di interesse infrannuale  $i_2$  (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale  $i_2 = (1+i_1)^{t_1/t_2} - 1$ ”. cfr doc. n. 27 CTP di parte opponente.*

*Lo scrivente ha inoltre dimostrato che il regime composto degli interessi applicato all’ammortamento del mutuo comporta un maggior onere per interessi a carico del debitore.*

*Chi scrive conferma che la capitalizzazione composta, nel contratto di mutuo, non comporta alcun fenomeno anatocistico ed è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione, che ove nota ed accettata a mezzo della cognizione di tutte le sue componenti, non può dirsi né vietata né illecita.*

*A tal proposito risulta che di tale regime composto non risulta menzione, né espressa pattuizione, nel contratto di mutuo n. 624/2011462 e del pari non risulta indicazione del Tasso Annuo Effettivo rappresentante l’effetto del regime infrannuale delle rate di rimborso del prestito, valore essenziale per la rappresentazione del reale costo del finanziamento, al netto degli oneri accessori.*

*Di contro, nel contratto di mutuo del 8 maggio 1998 nell’allegato piano d’ammortamento, risulta invero la chiara indicazione dell’importo della rata (costante) e della sua composizione tra quota capitale, quota interessi e oneri accessori per ogni singola scadenza nonché la misura del capitale mutuato, del tasso di interesse, del numero e della periodicità delle rate.*

*L’ausiliare, tutto ciò considerato, ha ritenuto che l’espressione del regime finanziario adottato rappresenti una condizione economica essenziale per la qualificazione del rapporto di credito e che la Banca mutuataria, non avendo a tanto operato con le previsioni di cui al contratto del 8 maggio 1998, si è sottratta agli obblighi in tema di trasparenza bancaria di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.”*

E pertanto, alla luce della totalità delle considerazioni svolte, in adesione ai conteggi elaborati dal CTU nella prima relazione depositata il 27.12.2022, si ritiene in questa sede che l’importo ancora dovuto dall’opponente alla data di intimazione del precetto nel giugno 2020 era pari ad € 117.810,05, già al netto dell’importo di € 67.700,00 corrisposto da Controparte\_5 in data 18.7.2002 (cfr. chiarimenti resi dal CTU in data 3.4.2023).

Considerato che è poi sopraggiunta l’assegnazione di somme nella procedura esecutiva RGE 61/2004 in danno dei coobbligati, l’importo residuo dovuto risulta allo stato pari ad € 99.870,65 (importo fissato alla data del 31.12.2022).

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, ed assorbita ogni altra eccezione o deduzione, l'opposizione di *Parte\_1* deve essere parzialmente accolta e va determinato nella presente sede l'importo residuo dovuto dal debitore alla data del 31.12.2022 nella misura di € 99.870,65, oltre accessori maturati a far data dal 01.01.2023, con declaratoria di inefficacia parziale del precetto limitatamente alle somme eccedenti tale importo.

Il parziale accoglimento dell'opposizione, che ha determinato una consistente riduzione della debitoria residua alla data del precetto (da € 174.448,31 ad € 117.810,05) giustifica la condanna della parte opposta al rimborso delle spese di lite, ivi incluse le spese di CTU, secondo il principio di soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo che segue.

p.q.m.

Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da *Parte\_1* nei confronti di *[...]* *Controparte\_1*, e per essa, quale mandataria, *CP\_2*, già *CP\_3* avverso il precetto notificato il 05.06.2020, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara l'inefficacia parziale del precetto limitatamente alla somma eccedente l'importo di € 99.870,65, come meglio specificato in parte motiva;
- b) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente *Parte\_1*, liquidandole in euro 800,00 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- c) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte opposta.

Così deciso in Napoli il 31.01.2025

Il Giudice  
Dott. Federica D'Auria